

➤ Obiettivo del promemoria

In applicazione dell'art. 1 cpv. 2 della Legge federale sull'eliminazione di svantaggi nei confronti dei disabili, il 17 agosto 2005 il Consiglio federale ha stabilito, nell'art. 20a dell'Ordinanza sulle norme della circolazione stradale (ONC), che le persone disabili e coloro che le trasportano possono godere di facilitazioni di parcheggio.

Dato che l'adozione di queste disposizioni ha comportato l'adeguamento di diversi aspetti legati alle facilitazioni di parcheggio, il presente promemoria intende informare le persone interessate sui propri diritti e doveri.

➤ Definizione di persone disabili


Una netta riduzione della capacità deambulatoria si manifesta qualora il disabile non possa, durevolmente o per un periodo transitorio di almeno 6 mesi, spostarsi a piedi su una distanza superiore ai 200 metri circa oppure debba ricorrere all'aiuto di un assistente o di un ausilio speciale. In tal caso si tratta di una compromissione della capacità deambulatoria originata dall'apparato locomotorio (impedimento diretto) o dal sistema cardiocircolatorio (impedimento indiretto). La natura di tale riduzione deve essere comprovata da un certificato medico (art. 20a cpv. 5 ONC). L'autorità può inoltre richiedere un certificato medico del medico cantonale.

➤ Il contrassegno di parcheggio



Fronte

Il contrassegno di parcheggio per persone disabili (2, Allegato 3, OSS) è rilasciato dall'autorità cantonale (➤ Autorità competenti). Le richieste sono quindi da inoltrare a tali autorità.



Retro

In caso ci si avvalga dell'autorizzazione eccezionale, il contrassegno va apposto in modo ben visibile dietro al parabrezza del veicolo parcheggiato. Il suo utilizzo è consentito solo nell'ambito dell'effettivo trasporto di persone disabili.

➤ Campo d'applicazione

Istruzioni della polizia

Le istruzioni speciali della polizia devono essere osservate.

Tempo di parcheggio

Il contrassegno di parcheggio consente al titolare di parcheggiare nei parcheggi senza limiti di tempo.

La riscossione delle tariffe di parcheggio nei parcheggi pubblici è regolata dalle direttive locali.

Divieti di parcheggio

A condizione che il resto del traffico non sia ostacolato o messo in pericolo, il contrassegno di parcheggio permette di parcheggiare per al massimo:

- 3 ore in aree con un segnale o una demarcazione indicante il divieto di parcheggio;
- 2 ore nelle zone d'incontro, anche al di fuori delle aree contrassegnate dagli appositi segnali o demarcazioni (settori di parcheggio), a condizione che siano consentite eccezioni al divieto d'accesso alla zona.

I divieti di parcheggio conformemente all'art. 19 cpv. 2 e 3 ONC devono essere in ogni caso osservati. È quindi sempre vietato parcheggiare:

- dove la fermata non è permessa (art. 18 ONC):
 - in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità di curve e di dossi;
 - nei passaggi stretti e a lato di un ostacolo sulla carreggiata;
 - nei tratti riservati alla preselezione e accanto alle linee di sicurezza, alle linee longitudinali continue e alle linee doppie, se non resta libero un passaggio largo almeno 3 m;
 - alle intersezioni, come anche prima e dopo le intersezioni a meno di 5 m dalla carreggiata trasversale;
 - sui passaggi pedonali e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea vietante l'arresto, a meno di 5 m prima di passaggi pedonali sulla carreggiata e sul marciapiede contiguo;
 - sui passaggi a livello e nei sottopassaggi;
- davanti a un segnale, se il veicolo potrebbe nascondarlo;
- alle fermate delle aziende pubbliche di trasporto è vietato fermarsi sul marciapiede contiguo;

- sulle strade principali fuori delle località;
- sulle strade principali all'interno delle località se non resta spazio per l'incrocio di due autoveicoli;
- sulle corse ciclabili e sulla parte attigua della carreggiata;
- a meno di 50 m dai passaggi a livello fuori delle località e a meno di 20 m all'interno delle stesse;
- sui ponti;
- davanti agli accessi di edifici o terreni altrui.

Nelle strade strette il parcheggio è permesso soltanto se la circolazione degli altri veicoli non ne è intralciata. Per parcheggiare altrove è necessario attenersi alle norme generali sulla circolazione.

Zone di parcheggio gestite da privati

Le facilitazioni di parcheggio non valgono nelle zone di parcheggio gestite da privati (ad es. divieti pronunciati da un giudice, autosilo, parcheggi sotterranei, ecc.).

➤ Utilizzo del contrassegno

Titolare

Il contrassegno di parcheggio viene rilasciato a una persona disabile o a un'organizzazione e non è trasmissibile. Esso è valido unicamente se utilizzato dal disabile medesimo o nel periodo durante il quale egli è trasportato o accompagnato.

Impiego del contrassegno di parcheggio

Le facilitazioni di parcheggio possono essere fatte valere soltanto se nelle immediate vicinanze non sono disponibili parcheggi liberi, privati o pubblici, utilizzabili da tutti senza limiti di tempo, anche se si tratta di posteggi a pagamento. Nell'utilizzo del contrassegno di parcheggio occorre tenere in considerazione le necessità di carico e scarico delle merci.

Posizionamento del contrassegno di parcheggio

Al momento dell'utilizzo delle facilitazioni di parcheggio, il contrassegno deve essere apposto in maniera ben visibile dietro al parabrezza.

➤ Validità

Temporale

La validità del contrassegno di parcheggio è limitata. Generalmente ha validità di 1 anno, ma può variare (durata massima 5 anni) in caso di disabili gravi, con sintomatologia invariata e costante. Il contrassegno è rinnovabile su richiesta. Per le infermità transitorie è necessario allegare alla richiesta un certificato medico stilato non più di 4 settimane prima. La durata minima dell'autorizzazione è di 6 mesi.

Territoriale

Il contrassegno di parcheggio è valido su tutto il territorio svizzero e nei Paesi che hanno aderito alle raccomandazioni della CEMT, la Conferenza Europea dei Ministri dei Trasporti (UE, Canada, USA, ecc.). Il riconoscimento all'estero dei contrassegni di parcheggio delle organizzazioni che trasportano in maniera dimostrabile persone disabili è di competenza dello Stato in questione.

Sanzioni

L'impiego abusivo del contrassegno di parcheggio o l'infrazione alle regole indicate nelle direttive possono, a seconda della gravità del caso, comportare una multa, un ammonimento o la revoca del contrassegno. L'autorità di rilascio pronuncia l'ammonimento o la revoca sulla base delle proprie constatazioni, di una relazione o di un rapporto degli organi di controllo. Un nuovo permesso non può essere rilasciato allo stesso titolare prima del termine di un anno.

Promemoria

Facilitazioni di parcheggio per persone disabili



Editore

asa

ASSOCIATION DES SERVICES DES AUTOMOBILES
VEREINIGUNG DER STRASSENVERKEHRSÄMTER
ASSOCIAZIONE DEI SERVIZI DELLA CIRCOLAZIONE

asa

Associazione dei servizi della circolazione
Thunstrasse 9
3005 Berna

Per informazioni
rivolgersi ai servizi cantonali
competenti (cfr. lista).

<http://www.asa.ch/facilitazionidiparcheggio>